COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 4.3.2022
COM(2022) 79 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) e del protocollo 37 (contenente l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE

(Partecipazione degli Stati SEE-EFTA al gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanzia sostenibile)

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) e il protocollo 37 (che contiene l'elenco di cui all'articolo 101) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso "l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari[1].

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088[2].

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX e il protocollo 37 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31nb (Regolamento delegato (UE) 2019/1851 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

"31o. **32019 R 2088**: Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1) modificato da:

- 32020 R 0852: Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

(a) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le deroghe di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del [la presente decisione] o da una data designata a norma del diritto nazionale al più tardi 12 mesi dopo.

(b) All'articolo 20, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

(a) al paragrafo 2, i termini "a decorrere dal 10 marzo 2021" sono sostituiti da "a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del [la presente decisione] o da una data designata a norma del diritto nazionale al più tardi 12 mesi dopo";

[1] GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1.
[2] GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.

(b) al paragrafo 3, i termini "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono sostituiti da "a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. …/… del [la presente decisione] o da una data designata a norma del diritto nazionale al più tardi 12 mesi dopo".

"31p. 32020 R 0852: Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

(a) all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), i termini "nel diritto dell'Unione" sono sostituiti dai termini "nell'accordo SEE".

(b) All'articolo 27, paragrafo 2, i termini "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono sostituiti da "a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n…/… del [la presente decisione] o da una data designata a norma del diritto nazionale al più tardi 12 mesi dopo"."

Articolo 2

Al protocollo 37 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:

"43. Gruppo di esperti degli Stati membri sulla finanza sostenibile (regolamento (UE) 2020/852)."

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) 2019/2088 e (UE) 2020/852 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,* fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Fatto a Bruxelles, il [...].

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
[…]

I segretari
del Comitato misto SEE
[…]

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]